



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il tribunale per i minorenni di Ancona

Ancona li, 15.3.16

A tutti i Comandi Provinciali dell' Arma CC del Distretto

A tutti i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza del Distretto

A tutte le Questure del Distretto

OGGETTO: linee guida per l' applicazione dei decreti legislativi 15.01.16 n. 7 e n. 8, in tema rispettivamente di abrogazione di reati e di depenalizzazione di reati.

I decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15.01.16 danno esecuzione all' art. 2 della legge 28.04.2014 n. 67, che conferiva delega al Governo per la "Riforma della disciplina sanzionatoria" di reati, in particolare i commi 2 e 3 lett. B) dell' art. 2 della legge delega contengono i criteri e principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, mentre le restanti disposizioni del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per l' abrogazione di alcuni reati con previsione contestuale di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno.

L' intento del legislatore emerge dalle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti ed è stato quello di dar concretezza ad una scelta politica volta a deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di offensività e sussidiarietà del diritto penale, ritenendo che una penalizzazione generalizzata – pur in un dichiarato intento di maggiore repressività – di fatto si risolve in un abbassamento della tutela degli interessi coinvolti, comportando di fatto un' applicazione della sanzione penale meno efficace perché meno prossima alla commissione del fatto, a causa della complessa procedura penale che – indiscriminatamente – si applica a tutti i fatti – reato indipendentemente dalla loro gravità, e che pertanto comporta dei lunghi tempi procedurali.

Il primo strumento utilizzato è quello della depenalizzazione, cioè la trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi: soluzione privilegiata dal legislatore, per evitare le inefficienze cui va incontro il sistema penale a fronte di un carico numericamente eccessivo, con conseguente aumento dei proscioglimenti per estinzione del reato per prescrizione e conseguente perdita di legittimazione dell' intervento punitivo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Il secondo strumento utilizzato è quello dell' abrogazione di alcuni reati previsti dal codice penale, con contemporanea sottoposizione dei medesimi fatti a "sanzioni pecuniarie civili", che si aggiungono al risarcimento del danno.

Lo strumento della depenalizzazione (D.Lgs. n. 8 del 2016).

Esso si è operato con riguardo a tre gruppi di reati:

- un primo gruppo di reati previsti in modo indiscriminato, con riguardo al fatto che siano puniti con la sola pena pecuniaria;
- un secondo gruppo di reati previsti dal codice penale e già puniti con pene detentive, ed indicati nominativamente;
- Un terzo gruppo di reati previsti dal leggi speciali e già puniti con pene detentive.

Più in dettaglio, il primo gruppo comprende i reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) compresi quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla pena pecuniaria. In tali casi, per espressa previsione normativa, le ipotesi aggravate, non attinte dalla depenalizzazione, assurgono a "fattispecie autonome di reato".

Infatti il D. Lvo n. 8 del 2016 all' art. 1 c. 1 prevede: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell' ammenda".

Fanno eccezione a questa depenalizzazione indiscriminata, ai sensi dell' art. 1 c. 3, i reati previsti dal codice penale, salvo quanto previsto dall' art. 2 c. 6, e salve alcune ipotesi previste da un elenco di leggi penali speciali allegato al D.Lvo n. 8 cit..

Il secondo gruppo è costituito da specifiche figure di reato collocate nel codice penale originariamente punite con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, ovvero punite con la sola pena pecuniaria, ma escluse, per quanto anzidetto, dalla depenalizzazione generale.

Si tratta dei delitti previsti dagli artt. 527 c. 1, 528 c.p., limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni, nonché delle contravvenzioni previste dagli artt. 652, 661, 668 e 726 c.p., concernenti le ipotesi di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza.

Nel terzo gruppo rientrano alcuni reati di leggi speciali:

- Il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzato qualora l' omesso versamento sia di importo inferiore o uguale ad euro 10.000,00 annui;

IL PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Arezzo
Dott.ssa Giovanna Leobaloni



- determinate contravvenzioni punite con la pena dell' arresto o dell' ammenda, previste nella legislazione complementare. Si tratta della contravvenzione prevista dall' art. 11 c. 1 l. 234 del 1931 (norme per l' impianto e l' uso di apparecchi radioelettrici privati per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali elettrici), della contravvenzione prevista dall' art. 171 quater della l sul diritto d' autore (l. n. 633 del 1941), della contravvenzione prevista dall' art. 3 d. lvo 506/45 (disposizioni circa la denuncia di beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l' impero del sedicente governo repubblicano), della contravvenzione prevista dall' art. 15 c. 2 l. 1329/65 (provvedimenti per l' acquisto di nuove macchine utensili), della contravvenzione prevista dall' art. 16 c. 4 d.l. 745/70 in tema di abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione; della contravvenzione prevista dall' art. 28 c. 2 d.p.r. 309/90, in materia di coltivazione di piante proibite nel territorio nazionale, senza le prescritte autorizzazioni.

COMPETENZA PER I NUOVI ILLECITI AMMINISTRATIVI

L' art. 7 del decreto n. 8/16 prevede, al comma 1, che per le violazioni di cui all' art. 1 sono tenuti a ricevere il rapporto – e ad applicare le relative sanzioni – le autorità competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse ricorrendosi, nel caso di mancata previsione, al criterio residuale a norma dell' art. 17 l. 689/81.

Al c. 2, che per le violazioni di cui all' art. 2, il prefetto è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative.

Al c. 3 – che per le violazioni di cui all' art. 3 sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative: a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22.04.41 n. 633, nel d.l. 463/83, conv. con modifiche nella legge 638/83 e nel DPR 309/90; b) il ministero dello sviluppo economico in relazione all' art. 11 l. 234/31; c) l' autorità comunale competente al rilascio dell' autorizzazione all' installazione o all' esercizio di impianti di distribuzione di carburanti di cui all' art. 1 d. lvo 32/98; d) il Prefetto per le restanti leggi indicate nell' art. 3.

PROFILI INTERTEMPORALI

Nel decreto sono stati inseriti gli artt. 8 e 9, rispettivamente dedicati all' applicabilità delle sanzioni amministrative agli illeciti commessi anteriormente ed alla trasmissione degli atti del procedimento penale all' autorità amministrativa. Ciò sul presupposto che il rango costituzionale del principio di irretroattività delle sanzioni punitive amministrative presuppone l' omogeneità della natura dell' illecito

penale e di quello amministrativo; pertanto la depenalizzazione dei reati degradati ad illeciti amministrativi dà luogo ad una sostanziale successione di leggi, ove si applica il principio della retroattività in *mitius*, pienamente realizzato dall' applicazione retroattiva delle più favorevoli sanzioni amministrative in luogo di quelle originarie penali, sempre che sia garantito – e lo è, nello specifico, dall' art. 8 c. 3 del decreto – che la nuova sanzione sia irrogata in un ammontare non superiore al massimo di quella originaria.

L' art. 8 c. 1 dispone in particolare che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se invece i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell' esecuzione, come indicato dall' art. 667 c. 4 c.p.p. (ordinanza emessa senza formalità e comunicata alle parti), revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adotta i provvedimenti conseguenti.

Secondo il disposto dell' art. 8 c. 3 del d.lvo 8/16, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all' art. 135 c.p..

Con riguardo invece al tema della trasmissione degli atti all' autorità amministrativa, disciplinato dall' art. 9 d.lvo 8/16, vengono individuate dal legislatore le seguenti scansioni procedurali:

- con riguardo alla disciplina transitoria, **l' autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all' autorità amministrativa competente degli atti relativi ai procedimenti trasformati in illeciti amministrativi**, salvo che il reato sia prescritto o estinto per altra causa;
- **se l' azione penale non è stata ancora esercitata, è il pubblico ministero che trasmette direttamente gli atti e che, in caso di procedimento già iscritto, l' annota nel registro delle notizie di reati. Se invece il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l' archiviazione al GIP competente;**
- qualora l' azione penale sia già stata esercitata il giudice pronuncia, ai sensi dell' art. 129 c.p.p., sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all' Autorità amministrativa competente;
- **quando, infine, sia stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell' impugnazione dichiara che il fatto non è previsto**

IL PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

dalla legge come reato, decidendo sulle impugnazioni ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L' intervento di abrogazione (d.lvo n. 7 del 2016).

L' art. 2 c. 3 lett. a) della legge 67/2014 conferiva delega al Governo per procedere all' abrogazione dei reati previsti da alcune disposizioni del codice penale, dando mandato al Governo di istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili per le fattispecie abrogate.

L' intento del legislatore è stato quello di eliminare dall' area del penalmente rilevante ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell' onore e del patrimonio, incidenti su interessi esclusivamente di natura privata, e con procedibilità a querela di parte, con contemporanea riconsiderazione del ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile in Italia, per attribuirne uno preventivo e repressivo. Ciò nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell' intervento penale.

Con l' art. 1 lett. a e b del d. lvo 7/2016 si prevede l' abrogazione dei delitti di cui agli artt. 485 "falsità in scrittura privata", 486 "falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato", 594 "ingiuria", 627 "sottrazione di cose comuni" e 647 "appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito" del codice penale.

Conseguentemente all' abrogazione sono intervenuti una serie di adattamenti di altre disposizioni normative codicistiche in materia di falso:

- È stato riformulato l' art. 488, eliminando il riferimento alle scritture private e circoscrivendo il richiamo al solo art. 487 c.p.;
- Conseguentemente all' abrogazione dell' art. 485 c.p. è stato abrogato il secondo comma dell' art. 489 c.p., avente ad oggetto l' ipotesi di uso di atti falso in scrittura privata, da parte di chi non sia concorso nella falsità; l' ipotesi di uso di testamento olografo o di cambiale o di titolo di credito falso, da parte di chi non sia concorso nella falsità è invece presa in considerazione dall' art. 491 c. 2;
- Il riferimento alla scrittura privata vera contenuto nell' art. 490 c.p. è stato sostituito dal richiamo al testamento olografo o alla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in aggiunta al dolo specifico contemplato dall' art. 489 c. 2;
- è stato oggetto di abrogazione il c. 2 dell' art. 490 c.p., non avendo più significato il riferimento alle mere scritture private;

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa *Giovanna Lebboroni*

- è stato riformulato l' art. 491 c.p. che prima recitava, nella rubrica "documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena" mentre oggi è "falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito" e che oggi estende la rilevanza penale delle condotte di falsificazione previste dagli artt. 476 (482), 487 e 488 al testamento olografo, cambiale e titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. Conseguentemente non può che ritenersi che se nell' originaria formulazione l' art. 491 c.p. prevedeva una circostanza aggravante per alcune tipologie di scritture private, oggi disciplina una autonoma fattispecie di reato.
- Dall' art. 491 bis c.p. è stato espunto il riferimento al documento informatico privato avente efficacia probatoria, per la sostanziale non esistenza di documenti informatici riconducibili alla categoria del testamento olografo, della cambiale o di titoli di credito al portatore o trasmissibili per girata;
- Il disposto dell' art. 493 bis c.p. è stato adeguato, eliminando il riferimento agli artt. 485 e 486 c.p. e prevedendo la procedibilità d' ufficio soltanto per le condotte incidenti su testamento olografo.

Con riguardo all' ingiuria il legislatore delegato, nell' operare l' abrogazione, ha proceduto ai necessari adattamenti con l' art. 2 c. 1 lett. g), h) ed i) del decreto 7/15, con la modifica degli artt. 596 (esclusione della prova liberatoria), 597 (querela della persona offesa ed estinzione del reato) e 599 (ritorsione e provocazione), limitando l' ambito di operatività di tali previsioni al delitto di diffamazione.

Il decreto 7/16 dispone poi l' abrogazione dei delitti di sottrazione di cose comuni – art. 627 c.p. – e di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

Nel caso in cui tali delitti, abrogati, siano delitti presupposti del delitto di ricettazione, si dovrà applicare quella giurisprudenza di legittimità costante (ex pluribus sez. 3, n. 30591 del 03.06.2014, Seck, RV 259957) nel ritenere che in tal caso l' effetto di abrogazione si avrà soltanto sulle condotte di ricettazione commesse successivamente all' entrata in vigore della soppressione dei delitti presupposti, in quanto la provenienza da delitto è elemento definito da una norma esterna alla fattispecie incriminatrice, così che l' abrogazione di tale norma non assume rilevanza ai sensi dell' art. 2 c.p..

Il decreto 7/16 contiene poi alcune modifiche delle disposizioni codicistiche concernenti i delitti contro il patrimonio mediante violenza sulle cose.

Il legislatore delegato ha inteso dare attuazione all' art. 2 c. 3 lett. a) n. 5 della delega, che prevede l' abrogazione del solo primo comma dell' art.

635 c.p. non attraverso una formale previsione di soppressione, bensì mediante la riformulazione di tale disposizione, con la contestuale trasformazione delle ipotesi circostanziali di cui al comma secondo di tale articolo in corrispondenti fattispecie autonome (art. 2 c. 1 lett. I).

Più da vicino, il nuovo articolo 635 cod. pen. dispone che “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’ art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Pertanto, permane rilievo penale per le condotte di danneggiamento commesse con violenza alla persona o minaccia o in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, sul presupposto della loro intrinseca pericolosità.

Al comma 2 del nuovo articolo 635 sono poi previste ipotesi autonome di reato che corrispondono a quelle che, nella previgente formulazione della norma, erano le ipotesi aggravate dell’ art. 635 c. 2 numeri da 3 a 5 bis.

L’ elemento di evidente novità del decreto recante l’ abrogazione di alcune fattispecie di reato è la previsione di una figura sanzionatoria prima non prevista dall’ ordinamento giuridico italiano, quella delle “sanzioni pecuniarie civili”, che sono tipizzate ed applicabili sostanzialmente alle ipotesi di reati abrogati con il decreto.

Non è obiettivo delle presenti linee guida analizzare la disciplina di tali sanzioni, se non per segnalare che le ipotesi tipiche sono previste dall’ art. 4 del decreto, e che, a norma dell’ art. 3 stesso decreto, soltanto la commissione di uno di tali illeciti in forma dolosa può comportare, da parte del giudice civile competente, l’ applicazione di una sanzione punitiva di natura civile, sanzione dalla funzione marcatamente general- preventiva.

Seguono tutte le norme del codice penale riscritte a seguito dell’ intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati.

Art. 527 c.p. : Atti osceni

Residua la penale rilevanza soltanto per la previgente ipotesi aggravata

Attuale norma:

Art. 527 c.p. “atti osceni”

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 30000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’ interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e e da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dot.ssa Giovanna Lebboroni

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

- Art. 528 c.p.: Pubblicazioni e spettacoli osceni
Residua la penale rilevanza soltanto per la previgente ipotesi di cui al comma terzo

Attuale norma:

- Art. 528 c.p.: Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente fabbrica, introduce nel territorio dello stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10000 a euro 50000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore ad euro 103 a chi:

- 1) Adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) Dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell' Autorità.

L' art. 652 c.p. "rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto" è depenalizzato con riguardo a tutte le fattispecie astratte ivi previste.

L' art. 661 c.p. "abuso della credulità popolare" è depenalizzato con riguardo a tutte le fattispecie astratte ivi previste.

L' art. 668 c.p. "rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive" è depenalizzato con riguardo a tutte le fattispecie astratte ivi previste.

L' art.726 c.p. "atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio" è depenalizzato con riguardo a tutte le fattispecie astratte ivi previste.

Disposizioni in materia di falso:

Gli articoli 485 e 486 c.p. sono stati abrogati;

Art. 488 c.p.: "altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali"

Ai casi di falsità su foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall' art. 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni /
Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Chiunque, senza essere concorso nella falsità fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Il c. 2 è stato abrogato

Art. 491 c.p. "falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell' articolo 476 e nell' art. 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità soggiace alla pena stabilita nell' art. 489 per l' uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis c.p. "documenti informatici"

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 493 bis "casi di perseguibilità a querela"

I delitti previsti dagli artt. 490 e 491 quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d' ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Modifiche connesse all' abrogazione del delitto di ingiuria

L' art. 594 c.p. è abrogato;

l' art. 596 è stato modificato nel seguente modo:

art. 596 "esclusione della prova liberatoria"

Il colpevole del delitto previsto dall' articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l' offensore possono d' accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile deferire ad un giuri d' onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa *Giorgina Lebboroni*

Quando l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

- 1) Se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all' esercizio delle sue funzioni;
- 2) Se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt' ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- 3) Se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l' attribuzione del fatto medesimo, l' autore dell' imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano di per sé stessi applicabile la disposizione dell' art. 595, primo comma.

Art. 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Il delitto previsto dall' art. 595 è punibile a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l' offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell' articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o si tratta di offesa alla memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l' adottante e l' adottato. In tali casi, ed altresì in quelli in cui la persona offesa muoia dopo aver proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell' articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all' adottante e all' adottato.

All' art. 599 i commi 1 e 3 sono abrogati ed il testo modificato è il seguente

Art. 599 Provocazione

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall' articolo 594 nello stato d' ira determinato dal fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Art. 635 "Danneggiamento"

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. Edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all' esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa *Giorgina Lebbordni*

immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel n. 7 dell' art. 625;

2. Opere destinate all' irrigazione;
3. Piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. Attrezzature o impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo o al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all' eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità".


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l' alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lepboroni



Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, mediante le condotte di cui all' art. 635 bis, ovvero attraverso l' introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

Se il fatto di cui all' art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.


Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Le presenti linee guida andranno altresì trasmesse:

- Al Presidente del Tribunale sede, nell' ambito della quotidiana attività di collaborazione istituzionale – nel rispetto della sua piena autonomia
- Al Sostituto Procuratore sede, anche con riguardo all' obbligo di trasmissione degli atti all' Autorità Amministrativa nei 90 giorni dall' entrata in vigore del d.lvo 8/16
- Al Direttore Amministrativo sede, anche come responsabile della Segreteria Penale , ed a tutta la segreteria penale anche con riguardo all' obbligo di trasmissione degli atti all' Autorità Amministrativa nei 90 giorni dall' entrata in vigore del d.lvo 8/16
- Alla Sezione di Polizia Giudiziaria anche con riguardo all' obbligo di trasmissione degli atti all' Autorità Amministrativa nei 90 giorni dall' entrata in vigore del d.lvo 8/16.

Manda alla segreteria per l' inoltro ai destinatari.


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa Giovanna Lebboroni